

PROCEDURA APERTA
AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO AZIENDALE
RELATIVO ALLA POLIZZA GLOBALE FABBRICATI CIVILI
CIG indicato su SATER
DISCIPLINARE DI GARA

Prot. n. 1291d del 08/02/2024

1. Amministrazione aggiudicatrice

Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Forlì-Cesena (in seguito, per brevità, indicata come ACER della Provincia di Forlì-Cesena) – Viale G. Matteotti n. 44 – 47121 Forlì – Italia. Codice NUTS ITH58.

Tel. +39 0543 451011 - Fax +39 0543 451012

e-mail: casa@aziendacasa.fc.it

PEC: protocollo@aziendacasafc.legalmail.it

Indirizzo internet (Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice, del profilo di committente e per l'accesso elettronico alle informazioni): www.aziendacasa.fc.it

1.1 Denominazione e indirizzo: Azienda Casa Emilia Romagna della provincia di Forlì-Cesena (in seguito, per brevità, indicata come ACER della Provincia di Forlì-Cesena), Viale G. Matteotti n. 44, 47121 Forlì

1.2 Punti di contatto: Servizio Gare e Contratti - Fax: 0543.451012 e-mail casa@aziendacasa.fc.it PEC protocollo@aziendacasafc.legalmail.it

1.3 Indirizzo internet: Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice, del profilo di committente e per l'accesso elettronico alle informazioni: www.aziendacasa.fc.it

1.4 Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.): Dott. Stefano Luccaroni – Dirigente Amministrativo
Per richiesta di informazioni di carattere tecnico e amministrativo vedasi il successivo articolo 3.

2. Piattaforma telematica

2.1 La piattaforma telematica di negoziazione - SATER

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel "Regolamento di Utilizzo".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, l'amministrazione aggiudicatrice può disporre la sospensione del termine di presentazione

delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

L'Amministrazione si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Regolamento di Utilizzo", disponibile sul sito accessibile dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/sistema-acquisti-sater/registrazione>.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è sempre accessibile all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/> e raggiungibile anche tramite il portale dell'Agenzia Intercent-ER <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>.

Di norma l'ultimo venerdì di ogni mese la piattaforma non è accessibile causa manutenzione a partire dalle ore 13.00.

2.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata di seguito e nelle "Guide all'uso del sistema" accessibile dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno Stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;

- il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

2.3 Identificazione

Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile la registrazione alla piattaforma SATER con le modalità indicate nelle "Guide all'uso del Sistema" accessibili dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>. La registrazione è gratuita.

La registrazione alla piattaforma deve essere richiesta unicamente da un Legale Rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. L'identificazione avviene tramite il rilascio di specifiche credenziali o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) (l'accesso tramite SPID è possibile solo per gli utenti già abilitati).

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno della piattaforma dall'account ad esso riconducibile; ogni azione inerente l'account all'interno della piattaforma si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo della piattaforma e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nelle guide presenti sulla piattaforma, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite comunicazione o pubblicazione nella piattaforma.

2.4 Gestore del sistema

Il Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER) è la piattaforma di e-procurement gestita da Intercent-ER.

ATTENZIONE: L'inserimento nella piattaforma SATER delle offerte può richiedere tempo, pertanto si raccomanda di attivarsi con congruo anticipo.

3. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni

3.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Allegato 1 – Domanda di partecipazione;
- Allegato 1-bis – Dichiarazione familiari conviventi;
- Allegato 1-ter - Dichiarazione personale soggetti su art. 94, commi 1 e 2;
- Allegato 2 – DGUE (non materialmente allegato ma disponibile direttamente su piattaforma SATER);
- Allegato 3 - Capitolato prestazionale (polizza assicurativa);
- Allegato 4 - Offerta tecnica;
- Allegato 5 – Dichiarazione di offerta economica;
- Documenti informativi correlati alla procedura (Report sinistri, Elenco immobili).

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo del committente ACER della Provincia di Forlì Cesena nella sezione "Amministrazione trasparente", al link <https://www.aziendacasa.fc.it/index.php/bandi-di-gara/bandi-avvisi-ed-esiti-di-gara-servizi/bandi-servizi> e su <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> nella sezione Bandi altri enti.

3.2 Chiarimenti e rettifiche

Per salvaguardare la par condicio tra i concorrenti non è possibile chiedere informazioni e chiarimenti sui documenti complementari di gara, (ivi compreso il presente disciplinare e i moduli allegati), se non mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare mediante la Piattaforma. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste di chiarimenti pervenute **entro il tempo utile, stabilito ai sensi dell'art. 88, comma 3 del Codice in 6 giorni naturali consecutivi precedenti la data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte, ovvero entro le ore 12,00 del giorno martedì 12 marzo 2024**, nonché eventuali rettifiche alla documentazione di gara, verranno fornite mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma e sul sito istituzionale.

Non si assicura risposta alle domande di chiarimenti pervenute ad ACER oltre il tempo utile.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

3.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra amministrazione aggiudicatrice e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/2005, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, l'amministrazione aggiudicatrice provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4. Oggetto dell'appalto

La procedura di gara ha per oggetto l'affidamento del Servizio Assicurativo aziendale Globale Fabbriati in esecuzione della Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ACER della Provincia di Forlì-Cesena n. 2/2024 del 30/01/2024 – Polizza Globale fabbricati civili – Codice CPV 66515000-3.

Il suindicato servizio assicurativo dovrà prestarsi in base alle condizioni normative stabilite nel capitolato speciale di polizza, che formano parte integrante della documentazione di gara, rispetto ai quali sono ammesse eventuali varianti nei limiti precisati al successivo punto **Criterio di aggiudicazione** del presente Disciplinare.

Luogo di esecuzione del contratto: Provincia di Forlì-Cesena - tutti i Comuni della Provincia.

5. Durata dell'appalto

L'appalto avrà durata di anni 3 e mesi 6, **dalle ore 24,00 del 30/06/2024 alle ore 24,00 del 31/12/2027**.

E' fatta salva la facoltà di recesso prevista dal capitolato speciale di polizza. L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà, alla scadenza del contratto di prorogare l'appalto per il tempo necessario nelle more dell'espletamento delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente come meglio precisato al punto 8.

6. Entità dell'appalto e finanziamento

L'importo complessivo presunto del servizio da affidare, ai sensi dell'art. 14 comma 4 del Codice, è di Euro 992.000,00, corrispondente a un premio annuo a base di gara pari a **Euro 248.000,00** e comprensivo dell'importo di proroga tecnica e di ogni imposta e/o oneri fiscali, nonché dei costi della manodopera non soggetti a ribasso.

Denominazione	Valore annuo presunto	Valore per 3 anni e 6 mesi	Opzione proroga per 6 mesi	Valore globale presunto
Globale Fabbricati	€ 248.000,00	€ 868.000,00	€ 124.000,00	€ 992.000,00

A pena di esclusione, non sono ammesse offerte in aumento o alla pari rispetto al suindicato importo annuo a base di gara.

Il corrispettivo per la prestazione contrattuale oggetto dell'appalto sarà pari al valore del premio annuo indicato in offerta economica per la durata sopra indicata di anni 3 e mesi 6. Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per la prestazione del servizio oggetto dell'appalto, dei servizi connessi allo stesso e comunque di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento del contratto (polizza) secondo quanto specificato nel presente documento e nel Capitolato Speciale.

La spesa è finanziata con mezzi propri dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14 del d.lgs. 36/2023, l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera, che la stazione appaltante ha stimato complessivamente pari a € 24.204,80, calcolati sulla base dei seguenti elementi: incidenza sul premio anno calcolato sulla base della tipologia della prestazione richiesta e del tempo impiegato per l'esecuzione della stessa e riferita al servizio oggetto di affidamento.

I costi della manodopera non sono soggetti a ribasso.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, il CCNL applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto è il CCNL per il personale delle imprese di assicurazione.

Durata contrattuale	Importo a base di gara per intera durata contrattuale	Importo stimato costo della manodopera per intero periodo contrattuale	Stima % incidenza costi manodopera**
4 anni	€ 992.000,00	€ 24.204,80	2,44%

**fonte ANIA Assinews del 15/12/2022 – Incidenza sui premi del costo del personale nel 2021

7. Revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie. Vigè in merito quanto previsto al paragrafo 1.4 del Capitolato Speciale.

La revisione del premio può essere richiesta solo per gli anni successivi al primo di vigenza contrattuale, salvo proroga tecnica.

8. Modifica del contratto in fase di esecuzione

Opzione di proroga del contratto: la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata

massima pari a 6 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

L'importo stimato di tale opzione è pari a € 124.000,00.

9. Condizioni di partecipazione

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice e le previsioni dell'art.1911 del Codice Civile.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 lettera d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Amministrazione accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

1. partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
2. partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
3. partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il medesimo singolo lotto, in forma singola o associata;
4. partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65 comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

COASSICURAZIONE (precisazioni):

Nel caso di coassicurazione, facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di gara, la compagnia coassicuratrice designata quale Delegataria deve ritenere una quota maggioritaria del rischio - in ogni caso non inferiore al 60% rispetto alle altre singole compagnie coassicuratrici Deleganti, ciascuna delle quali deve ritenere una quota del rischio non inferiore al 20%, fino a garantire la ritenzione del 100% del rischio.

Dovrà essere conferita al coassicuratore delegatario la delega dalla quale risulti:

- l'impegno, in caso di aggiudicazione del servizio di cui alla gara in oggetto, a conferire apposita delega all'impresa qualificata come Delegataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle deleganti;
- l'impegno a non modificare la composizione della coassicurazione.

La Società Delegataria si impegna, altresì, in ogni caso e comunque, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo, salvi ed impregiudicati i rapporti interni tra le società coassicuratrici.

Sia in caso di imprese temporaneamente raggruppate, sia in caso di coassicurazione, sia in caso di offerta singola, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% del rischio per il quale viene presentata offerta, pena l'esclusione dalla gara.

10. Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo, e dichiararli nel DGUE.

L'Amministrazione verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

10.1 Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata all'Amministrazione aggiudicatrice.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione all'Amministrazione aggiudicatrice.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, l'Amministrazione ne comunica le ragioni all'operatore

economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

11. Requisiti speciali e mezzi di prova

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

L'Amministrazione verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso dell'Amministrazione aggiudicatrice e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

11.1 Requisiti di idoneità professionale

Costituiscono requisiti di idoneità professionale:

- a) **iscrizione** nel Registro delle Imprese per l'attività oggetto della presente procedura di gara.
Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;
Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dall'Amministrazione aggiudicatrice tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.
Il presente requisito verrà dichiarato tramite compilazione della sezione E.1.2 - Iscrizione in un registro commerciale, del DGUE.
- b) **Autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell'IVASS all'esercizio dei rami assicurativi** per i quali si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii.; per la partecipazione è richiesta l'iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione di cui all'art. 14 comma 4 D.Lgs 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) o agli elenchi delle imprese ammesse ad operare in regime di stabilimento o in regime di Libera Prestazione di Servizi (LPS) di cui all'art. 26 del decreto citato, nella quale risulti l'autorizzazione all'esercizio del ramo assicurativo relativo al lotto per il quale l'impresa presenta offerta. In caso di partecipazione di società in possesso di autorizzazione IVASS ad operare in Italia in regime di Libera Prestazione di Servizi (LPS), l'istanza di partecipazione dovrà tassativamente recare l'indicazione delle strutture e dei punti di contatto per la gestione in Italia delle polizze e dei sinistri.

Per gli operatori economici degli stati membri stabiliti in un paese dell'Unione Europea diverso dall'Italia) il possesso dell'autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy) e/o dal CIPE, all'inizio delle attività in Italia (riferita al ramo assicurativo relativo al lotto cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento in Italia) per il tramite della propria sede secondaria in Italia; ovvero il possesso dell'autorizzazione IVASS, o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, inerente la regolarità della documentazione ricevuta (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libera prestazione di

servizio in Italia) nonché di aver comunicato all'ufficio del Registro di Roma ed all'IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale o l'autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza. L'istanza di partecipazione dovrà tassativamente recare l'indicazione delle strutture e dei punti di contatto per la gestione in Italia delle polizze e dei sinistri.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Il presente requisito verrà dichiarato tramite compilazione della sezione E.1.3 - necessità di autorizzazione particolare, del DGUE.

11.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

Il concorrente deve avere realizzato nell'ultimo triennio (*) una raccolta premi complessiva nei rami danni non inferiore a € **20.000.000,00**.

Mezzo di prova: bilanci o gli estratti di bilancio del triennio considerato, con evidenza del dato relativo alla raccolta globale premi nei rami danni.

(*) Si precisa che per ultimo triennio si intende il periodo relativo agli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio sia stato approvato al momento della pubblicazione del Bando di gara.

Per la particolare natura del servizio oggetto di affidamento è necessario, a garanzia della stazione appaltante e a tutela dell'interesse pubblico, superare il limite massimo di fatturato indicato all'art. 100, comma 11, D.Lgs. n. 36/2023 (doppio del valore stimato dell'appalto).

Il presente requisito verrà dichiarato tramite compilazione della sezione E.2.4 – Fatturato annuo specifico, del DGUE.

11.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

Il concorrente deve dimostrare di aver eseguito nell'ultimo triennio (nel senso che il contratto deve essere stato avviato oppure concluso nel triennio 2021-2022-2023) almeno tre servizi analoghi riferiti al ramo assicurativo oggetto di offerta, reso a favore di Pubbliche Amministrazioni e/o Enti pubblici e/o Aziende pubbliche.

La comprova del requisito, è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione / ente contraente;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche.

Il presente requisito verrà dichiarato tramite compilazione della sezione E.3.3 - Prestazione di servizi del tipo specificato, del DGUE.

11.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE e Coassicurazioni

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisito di idoneità professionale

Tale requisito deve essere posseduto:

- a) da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE/Coassicurazione, anche da costituire nonché dal GEIE medesimo;
- b) da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dell'esecuzione di servizi analoghi deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo

97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

11.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

I requisiti di capacità tecnica e professionale, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono;
- per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

12. Avvalimento

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti di ordine generale e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti speciali oggetto di avvalimento e dichiararli presentando nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 20 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

13. Subappalto

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Il subappalto è consentito esclusivamente in relazione alle seguenti prestazioni: gestione dei sinistri, attività peritali, altri atti diversi dalla copertura del rischio.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo. In mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

14. Garanzia provvisoria

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 106, comma 1 del Codice, pari al 2% e precisamente di importo pari ad € **19.840,00**.

Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106 comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita a scelta del contraente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente IBAN IT21J0627013199T20990000686 intestato all'Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Forlì-Cesena, recante la causale:

"Cauzione provvisoria gara servizio assicurativo Globale Fabbricati ACER della Provincia di Forlì Cesena".

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando il sito internet oppure l'indirizzo PEC presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La garanzia fideiussoria deve:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE o coassicurazione, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
- 4) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- 6) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

- c) Riduzione del 20% in caso di possesso di certificazione **UNI/PdR 125**. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

15. Sopralluogo

Non è previsto sopralluogo.

16. Patto di integrità

ACER Forlì-Cesena, tenuto conto delle disposizioni contenute nella Legge 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), ha stabilito nel proprio Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di adottare in sede di pubblicazione dei bandi di gara dei documenti delle clausole di salvaguardia che prevedono la esclusione dalla gara o la risoluzione del contratto in caso di mancata osservanza del patto di integrità/protocolli di legalità da parte del concorrente.

I requisiti previsti a tal fine nella presente procedura sono quelli previsti dall'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 (Codice Appalti) e successivi aggiornamenti, che vengono dichiarati dal concorrente in sede di compilazione e sottoscrizione del DGUE.

17. Pagamento del contributo a favore dell'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione **tramite la piattaforma digitale PagoPA**, secondo le modalità di cui alla delibera n. 621/2022 pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>
Il contributo è dovuto secondo l'importo descritto nella sottostante tabella:

CIG	Importo contributo ANAC
Indicato su SATER	€ 90,00

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nella piattaforma, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non regolarizzi e non trasmetta la ricevuta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

18. Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o

firma elettronica avanzata. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire

entro e non oltre le ore 12,00 del giorno LUNEDI' 18 MARZO 2024

a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 2.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100Mb per singolo file. La Piattaforma accetta esclusivamente file con i formati .pdf, .p7m (e nei casi consentiti dalla Piattaforma file compressi .7z, .rar, .zip).

19. Regole per la presentazione dell'offerta

La presentazione della documentazione amministrativa, offerta tecnica ed economica deve essere effettuata mediante la Piattaforma, secondo le modalità esplicitate nelle guide all'uso della piattaforma, accessibili dal sito indicato al paragrafo 1.1 del presente Disciplinare.

L'offerta è composta da:

- A. Documentazione amministrativa;**
- B. Offerta tecnica;**
- C. Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi o coassicurazione) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati o in coassicurazione.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità dell'offerta prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia

avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

20. Soccorso istruttorio

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione del patto d'integrità e il difetto di sottoscrizione dello stesso sono sanabili;
- la mancata presentazione (o la presentazione priva di sottoscrizione) del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato è sanabile, mediante soccorso istruttorio, solo a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. È onere dell'Operatore Economico dimostrare che tali documenti siano stati costituiti entro tale termine. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale);
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- è sanabile la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.);
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Le integrazioni vanno presentate tramite la Piattaforma rispondendo alla comunicazione di soccorso istruttorio inviata dalla Stazione Appaltante.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione

appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato – non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà accettata e ritenuta valida agli effetti giuridici e sarà poi regolarizzata ai sensi degli artt. 19 e 31 del D.P.R. n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni.

21. Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per compilare e allegare la seguente documentazione:

1. **Domanda di partecipazione (Modello Allegato 1, 1-bis ed eventuale 1-ter)**, incluso pagamento della **marca da bollo** pari a € 16,00;
2. **DGUE** (uno per ogni operatore economico della compagine di gara);
3. Eventuale procura;
4. **Garanzia** provvisoria (in caso di cauzione tramite bonifico, copia del versamento della somma presso il Tesoriere di ACER);
5. **Dimostrazione dell'avvenuto pagamento del contributo di partecipazione Tassa ANAC**;
6. Documentazione richiesta dall'art. 104 del Codice e dal presente disciplinare in caso di **avvalimento**;
7. Documentazione per i soggetti **associati**.

20.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il **Modello Allegato 1**, allegato al presente Disciplinare, con a corredo le dichiarazioni di cui ai modelli Allegato 1-bis ed eventuale 1-ter.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui agli artt.94-98 sono rese dall'operatore economico tramite il DGUE.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di **esclusione ai sensi** degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione

appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento. In caso di raggruppamento temporaneo, coassicurazione, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante (le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati). In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- gli elementi di identificazione del concorrente;
- l'indicazione della forma giuridica con la quale si presenta in gara;
- l'eventuale dichiarazione della volontà di avvalersi di impresa ausiliaria;
- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara e di assumersi l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto di affidamento alle condizioni indicate nel capitolato speciale d'appalto, nonché alle condizioni previste dalla disciplina vigente in materia;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il contenuto del successivo paragrafo relativo al trattamento dei dati personali e informativa privacy;
- l'indicazione dei dati e dei documenti relativi ai requisiti speciali di partecipazione contenuti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE);
- la modalità di assolvimento dell'imposta di bollo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di**

soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa all'gara;

- c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandatario**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative o di imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65 comma 2 lettera b), c), d) del Codice, dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda **copia conforme all'originale della procura**. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Assolvimento imposta di bollo

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite:

- F24,
- bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate,
- servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate,
- per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT21J0627013199T20990000686 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può **acquistare la marca da bollo da Euro 16,00** ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di **esenzione** il concorrente indica la norma da cui deriva l'esenzione all'interno del **Modello Allegato 1**.

Dichiarazione da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Documentazione in caso di avvalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione

dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente per ciascun ausiliario allega:

- 1) Dichiarazione di avvalimento - dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 2) Contratto di avvalimento sottoscritto digitalmente dalle parti.

22. Offerta tecnica

Il concorrente inserisce nell'apposita sezione Busta Tecnica della piattaforma, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

Offerta tecnica	
Documenti da firmare e caricare a Sistema	Busta telematica
Offerta tecnica, presentata mediante la compilazione e sottoscrizione dell'apposito <u>modello allegato n. 4</u> , contenente dichiarazione di accettazione del Capitolato speciale di polizza senza riserve o condizioni o, in alternativa, di accettazione con proposta di varianti nel modello stesso.	Tecnica
Capitolato polizza globale fabbricati sottoscritto per accettazione	Tecnica

Il Capitolato e il modello Allegato n. 4 dovranno essere sottoscritti dal Legale Rappresentante del concorrente, ovvero, dal Rappresentante in Italia nel caso di Compagnia Estera, e/o da un suo Procuratore secondo le modalità di cui al precedente paragrafo relativo alla sottoscrizione della domanda di partecipazione.

VARIANTI

È facoltà del concorrente presentare varianti al progetto posto a base di gara, fino a un massimo di 10 varianti proposte. Le varianti ulteriori alle n. 10 proposte (in ordine di presentazione, come da allegato n. 4) non saranno valutate.

REQUISITI MINIMI DELLE VARIANTI

Affinché siano prese in considerazione, è necessario che le varianti proposte dal concorrente rispettino i requisiti minimi di seguito indicati.

Le varianti ammesse sono riferibili a:

- a) estensione/limitazione/abrogazione di garanzie
- b) proroghe/riduzioni dei termini
- c) elevazione/riduzione limite di indennizzo
- d) elevazione/riduzione del massimale
- e) elevazione/riduzione di scoperti e/o franchigie

La presentazione delle varianti potrà avvenire mediante la compilazione dell'allegato n. 4, in cui riportare ciascuna delle varianti proposte.

L'offerta tecnica, per il principio di equivalenza, deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel capitolato, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate al precedente punto del presente Disciplinare relativo alla sottoscrizione della domanda di partecipazione.

L'operatore economico può allegare una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali sono da segretare. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

23. Offerta economica

Il concorrente inserisce nell'apposita sezione Busta Economica della piattaforma, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

Offerta economica	
Documento da firmare e caricare a Sistema	Busta telematica
Offerta economica, presentata mediante la compilazione e sottoscrizione dell'apposito <u>modello allegato n. 5</u> .	Economica

L'offerta economica (allegato n. 5) è sottoscritta ai sensi del D.lgs. n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE o coassicurazione già costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE o coassicurazione non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4- quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4- quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo.

L'offerta economica è sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al precedente paragrafo 20.1.

In caso di offerta presentata e sottoscritta da parte del Rappresentante Generale per l'Italia (o da suo procuratore come da procura allegata in originale o in copia autenticata alla domanda/dichiarazione) di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato dell'U.E. che operano nel territorio della Repubblica dovranno essere specificati denominazione, sede legale e domicilio fiscale dell'assicuratore, P.IVA; (ove ricorra il caso) numero e/o denominazione e indirizzo del sindacato sottoscrittore, nominativo del legale rappresentante del sindacato; nonché del soggetto giuridico autorizzato e incaricato dalla Rappresentanza Generale di gestire in Italia il contratto in caso di aggiudicazione.

L'offerta economica deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- l'importo del premio lordo, esprimendo l'offerta con due decimali dopo la virgola, mediante l'inserimento nell'apposita sezione della piattaforma del valore richiesto con modalità solo in cifre;
- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- la stima dei costi della manodopera;
- l'impegno ad eseguire la prestazione alle condizioni indicate dalla stazione appaltante e dalla disciplina applicabile, ai sensi art. 91 comma 5 D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice i costi della manodopera non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

In caso di R.T.I./consorzio ordinario/coassicurazione, ogni componente dovrà indicare i propri costi.

Sono inammissibili le offerte economiche che siano uguali o superiori all'importo posto a base d'asta.

In caso di presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) e lettera f), anche se non ancora costituiti l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

24. Procedura di aggiudicazione

La gara si terrà nella forma della Procedura aperta ai sensi dell'articolo 71 del D.Lgs. 36/2023 e s.m. e i..

25. Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione del servizio avverrà in base al criterio dell'offerta "economicamente più vantaggiosa" individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023, in base ai seguenti criteri di valutazione:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70 punti
Offerta economica	30 punti
TOTALE	100

26. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella. Con la lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

DESCRIZIONE	CRITERIO DI VALUTAZIONE
Globale Fabbricati	D

Ad ogni offerta presentata verrà attribuito un punteggio secondo gli elementi di seguito indicati.
L'attribuzione dei punteggi viene effettuata in 100/100 secondo la seguente ripartizione:

➤ **Offerta tecnica [qualità]**

Formeranno oggetto di valutazione della qualità dell'offerta tecnica, con attribuzione discrezionale del punteggio da parte della Commissione giudicatrice, gli elementi sotto elencati, a ciascuno dei quali sono assegnati punteggi per un totale di **70,00 punti**:

Parametri	Fattori ponderali (P)	
Norme generali e modalità di esecuzione del contratto	Pa	10,00
Estensioni/limitazioni/abrogazioni di garanzia	Pb	20,00
Limiti di indennizzo e massimali	Pc	15,00
Franchigie	Pd	25,00

I punteggi verranno attribuiti, per ciascuna offerta, secondo la seguente formula:

$$P_i = A_i * P_a + B_i * P_b + C_i * P_c + D_i * P_d$$

dove:

P_i = punteggio totale attribuito al concorrente esaminato (iesimo).

P_a, P_b, P_c, P_d = Fattori ponderali espressi nella sopra citata tabella.

A_i, B_i, C_i, D_i = coefficienti compresi tra 0 ed 1, attribuiti al concorrente esaminato (iesimo), entro i limiti esposti nella tabella sotto riportata:

Qualità della variante proposta	Coefficiente
A1) Offerta notevolmente migliorativa, ovvero l'offerta proposta prevede estensioni di garanzie, elevazione e/o proroghe di termini, elevazioni di limiti di indennizzo, riduzione di scoperti e franchigie tali da incrementare in modo significativo e sostanziale la portata e l'estensione complessiva della copertura.	da 0,81 a 1,00
A2) Offerta migliorativa, ovvero l'offerta proposta prevede estensioni di garanzie, proroghe di termini, elevazioni di limiti di indennizzo, riduzione di scoperti e franchigie tali da incrementare la portata complessiva della copertura.	da 0,61 a 0,80
A3) Offerta equivalente (nessuna modifica significativa) o accettazione testo proposto senza varianti.	0,60

A4) Offerta leggermente peggiorativa, ovvero l'offerta proposta prevede limitazioni di garanzie, decadenze o riduzioni dei termini, riduzioni dei limiti di indennizzo, elevazione di scoperti e franchigie tali da ridurre la copertura in misura poco significativa, con un aggravio del rischio per l'Ente di lieve entità.	da 0,40 a 0,59
A5) Offerta peggiorativa, ovvero l'offerta proposta prevede limitazioni di garanzie, decadenze o riduzioni dei termini, riduzioni dei limiti di indennizzo, elevazione di scoperti e franchigie tali da ridurre la copertura in misura significativa, con un aggravio del rischio significativo per l'Ente, ma tollerabile.	da 0,20 a 0,39
A6) Offerta inadeguata, ovvero l'offerta proposta prevede delle limitazioni tali da ridurre in modo sostanziale la copertura nel suo complesso esponendo l'ente ad un notevole aggravio del rischio, difficilmente tollerabile.	da 0,00 a 0,19

Si precisa che le offerte che non raggiungeranno il seguente punteggio minimo per ciascun Fattore ponderale (P) verranno automaticamente escluse:

Fattori ponderali (P)	
Pa	2,00
Pb	4,00
Pc	3,00
Pd	5,00

Il punteggio risultante per ciascuna offerta verrà esposto con apprezzamento fino al secondo decimale.

Sono ammesse varianti al capitolato speciale proposto, purché in numero non superiore a 10.

Le varianti ulteriori alle n. 10 proposte (in ordine di presentazione, come da allegato n. 4) non saranno valutate.

Non è ammessa:

- la sostituzione integrale del capitolato speciale;
- la variante che preveda la sostituzione integrale dell'oggetto dell'assicurazione;
- la variante che preveda la modifica della clausola broker e la clausola di coassicurazione inserite nel capitolato;

pertanto le offerte così formulate non saranno oggetto di valutazione ed escluse dalla gara.

La variante eventualmente proposta che abbia impatto su una pluralità di articoli verrà conteggiata in numero pari agli articoli che dall'adozione della variante risultino modificati.

ANOMALIA DELL'OFFERTA

Per il calcolo dell'anomalia verrà considerato il punteggio attribuito prima della riparametrazione.

Si procederà all'individuazione e valutazione delle offerte anomale ai sensi del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 36/2023, per la Stazione Appaltante sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti. La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino a individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti a escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Riparametrazione

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio sulla base di quanto precedentemente indicato, verranno attribuiti **70 punti**.

Alle altre offerte verranno assegnati punti proporzionalmente decrescenti secondo la formula:

$$70 * PJ / MP$$

dove:

PJ=punteggio assegnato all'offerta J

MP=miglior punteggio tecnico (la più alta valutazione)

Il punteggio finale risultante per ciascuna offerta verrà esposto con apprezzamento fino al secondo decimale.

Per la determinazione del punteggio attribuito all'offerta tecnica, verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

Si precisa che l'operazione di riparametrazione verrà gestita direttamente dalla Commissione, che andrà successivamente a caricare sulla piattaforma i punteggi già riparametrati.

➤ Offerta economica [prezzo]

All'offerta con prezzo più basso rispetto alla base di gara saranno attribuiti **30,00 punti**.

Alle altre offerte in esame i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula:

$$\frac{30,00 \times \text{prezzo offerto più basso}}{\text{prezzo dell'offerta in esame}}$$

27. Commissione giudicatrice

Ai fini della valutazione delle offerte pervenute sarà nominata una commissione giudicatrice dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

28. Svolgimento operazioni di gara

La prima sessione di gara avrà luogo il giorno **21 marzo 2024 alle ore 10,00**.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

E' consentito il collegamento dei concorrenti da remoto al fine di visualizzare le operazioni compiute mediante la "seduta virtuale".

Verifica documentazione amministrativa

Il Seggio di gara per la fase di affidamento accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dalla piattaforma, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione, ai sensi dell'art. 90 comma 1 lett. d del Codice.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Valutazione delle offerte tecniche ed economiche

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la Commissione Giudicatrice per la fase di affidamento, nella data e ora comunicate tramite la Piattaforma, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica e alla assegnazione dei punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare.

Inserirà nella piattaforma e nel verbale di gara il punteggio attribuito all'offerta tecnica e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Si procederà, dunque, all'apertura delle offerte economiche e alla formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, oppure offrano lo stesso prezzo, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni dalla richiesta. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo "Comunicazioni".

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica le modalità del sorteggio secondo le modalità previste paragrafo "Comunicazioni".

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi

concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Il Responsabile della procedura di gara procederà, con l'atto di approvazione dei verbali di gara, ad approvare l'**esclusione** e a comunicarla ai sensi dell'art. 90 comma 1 lett. d del Codice.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica di congruità ogni offerta che appaia anormalmente bassa in base alle condizioni del mercato, secondo i criteri di cui al precedente paragrafo 26.

29. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, il RUP può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione, dandone comunicazione agli offerenti ai sensi dell'art. 90 comma 1 lett. a) del Codice.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, e comunque entro 120 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti verrà svincolata con la comunicazione di efficacia dell'aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare **la garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del

Codice.

30. Esclusione obbligo D.U.V.R.I.

Ai sensi della determinazione dell'ANAC del 05/03/2008, il presente appalto di servizio è escluso dalla predisposizione del D.U.V.R.I., e dalla conseguente stima dei costi della sicurezza.

31. Precisazioni e avvertenze

- a. La copertura assicurativa dovrà essere prestata **a decorrere dal termine iniziale indicato nel capitolato speciale, anche in pendenza della firma definitiva del contratto;**
- b. **E' nulla l'offerta priva di sottoscrizione;**
- c. L'Amministrazione aggiudicatrice, in caso di mutate necessità di servizio o di motivi di pubblico interesse, ovvero qualora reputi non convenienti, a proprio insindacabile giudizio, le condizioni offerte, si riserva di non procedere all'aggiudicazione della copertura assicurativa oggetto di affidamento. Nulla sarà dovuto ai concorrenti al verificarsi di tali evenienze;
- d. La partecipazione alla gara comporta l'esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni innanzi riportate;
- e. Con la partecipazione l'operatore economico dichiara di impegnarsi, ai sensi dell'art. 102, comma 1 del Codice, a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, nonché a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare, e a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;
- f. L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida e ritenuta congrua dall'Amministrazione medesima;
- g. Per quanto non previsto nel bando di gara e nel presente disciplinare, si richiama la normativa vigente in materia, il D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii. nonché il DPR n. 445/2000 e ss.mm. e ii.;

34. Informazioni inerenti agli intermediari

L'ACER della Provincia di Forlì-Cesena, per la stesura del Capitolato Speciale nonché per la stipulazione, gestione ed esecuzione del contratto assicurativo, ha conferito incarico fino a tutto il 31/03/2024 ad Howden Assiteca S.p.a., via Giardini n. 474/M, 41124 Modena, broker incaricato, ai sensi del D.Lgs. 209/2005.

La remunerazione del broker, in ottemperanza al disciplinare d'incarico ed in conformità agli usi, sarà a carico della Compagnia aggiudicataria del contratto, non potrà in nessun caso rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione Aggiudicatrice.

La remunerazione è determinata sulla base della commissione percentuale sul premio imponibile del **6,99%**.

35. Obblighi relativi a tracciabilità dei flussi finanziari

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

L'Affidatario deve comunicare alla Stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale

rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

36. Trattamento dei dati personali e informativa privacy

Si informano i concorrenti che i dati personali da loro forniti in sede di partecipazione alla procedura di gara in oggetto sono acquisiti esclusivamente per l'espletamento delle relative attività istituzionali e sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021 e dei relativi atti di attuazione.

Il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di gara per l'affidamento dei servizi in oggetto e di pervenire all'affidamento del contratto; pertanto la comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli richiesti, e l'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla procedura di gara.

In particolare la Stazione Appaltante raccoglie e tratta le seguenti tipologie di dati:

- Dati personali (es. dati anagrafici, indirizzi di contatto, ecc.);
- Dati giudiziari, di cui all'art. 10 del Regolamento UE, relativi a condanne penali o a reati, il cui trattamento è effettuato esclusivamente ai fini della verifica dei requisiti di cui all'art. 94 e segg. del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., e tenuto conto del disposto di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 (rilevante interesse generale).

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposita banca automatizzata, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali e particolari sono raccolti e/o successivamente trattati, e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.

I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- Legali incaricati per la tutela della Stazione Appaltante in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dalla Stazione Appaltante nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati relativi al concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto saranno diffusi tramite il sito internet: <https://www.aziendacasa.fc.it/>, la piattaforma telematica SATER e gli altri strumenti obbligatori di pubblicazione degli esiti di gara.

In adempimento agli obblighi di legge in materia di trasparenza amministrativa, il concorrente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare siano pubblicati e diffusi tramite

il sito internet <https://www.aziendacasa.fc.it/>, sezione Amministrazione Trasparente, e gli altri strumenti obbligatori di pubblicazione degli esiti di gara.

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati.

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall'aggiudicazione efficace per la stazione appaltante e dalla conclusione dell'esecuzione del contratto per la Stazione Appaltante e comunque per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Nell'ambito della presente gara non è previsto alcun tipo di processo decisionale automatizzato.

In qualunque momento l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto, l'origine e le finalità del trattamento, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica, i destinatari cui i dati saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta ad ACER della Provincia di Forlì-Cesena, in qualità di Titolare del trattamento, tramite la PEC protocollo@aziendacasafc.legalmail.it.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it).

Titolare del trattamento dei dati è ACER Forlì-Cesena, con sede legale in viale Matteotti, 44 47121 Forlì (FC) – mail casa@aziendacasa.fc.it – Tel. 0543 451011 – Fax: 0543 451012

Il **Responsabile della protezione dei dati** è AP&Partners S.r.l., con sede legale in Via Cortevecchia, 3, 44121 Ferrara - Tel: 0532-318261 - e-mail rpd.ap@legalmail.it - PEC appartners@legalmail.it.

37. Responsabile unico del progetto

Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, si precisa che il Responsabile unico del progetto dell'appalto in oggetto è il Dott. Stefano Luccaroni, Dirigente Amministrativo di ACER della Provincia di Forlì-Cesena.

38. Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna - Strada Maggiore n. 53 - 40125 Bologna - Paese: Italia (IT) Telefono: +39 051341501.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

(Dott. Stefano Luccaroni)

